



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**

[S.U. Sent. n. 24782 del 22 marzo 2018 \(dep. 1° giugno 2018\), Pres. Carcano, Rel. Andreazza, Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. conf.\).](#)

Finanze e tributi - In genere - Reato di omesso versamento di ritenute certificate- Art. 10-*bis* D.lgs. n. 74 del 2000 come modificato dall'Art. 7 del D.lgs. n. 158 del 2015 – Fatti pregressi – Prova del Rilascio ai sostituti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate – Dichiarazione mod. 770 – Rilevanza.

Con riferimento all'art.10-*bis* d.lgs. n.74 dl 2000, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n.158 del 2015, la dichiarazione modello 770 proveniente dal sostituto di imposta non può essere ritenuta di per sé sola sufficiente ad integrare la prova dell'avvenuta consegna al sostituto della certificazione fiscale.

L'informazione provvisoria di detta pronuncia è stata pubblicata nella Newsletter n. 44, mentre l'Ordinanza n. 55486 che aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite, emessa dalla Sez. III Pen. il 23 novembre 2017 (dep. 13 dicembre 2017) è già stata pubblicata nella Newsletter n. 38.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. VI Pen., Ord. di rimessione n. 26032 del 19 gennaio 2018 \(dep. 7 giugno 2018\), Pres. Fidelbo, Rel. De Amicis\), Ric. \(omissis\) - Udienza del: 27 settembre 2018 - Relatore: Montagni.](#)

Misure cautelari personali - Misure interdittive - Applicazione nei confronti di una società - Inammissibilità - Osservanza delle formalità previste dall'art. 127, comma 9, c.p.p. - Mancanza di interesse sopravvenuta a fronte della revoca della misura.

La Sezione Sesta Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

“Se l'appello avverso un'ordinanza di una misura cautelare - nella specie, una misura interdittiva disposta a carico di una società - possa essere dichiarato inammissibile “anche senza formalità”, *ex art. 127, comma 9, c.p.p.*, dal tribunale che ritenga la sopravvenuta mancanza di interesse a seguito della revoca della misura stessa”.

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sent. 23 marzo 2018 – 29 maggio 2018, n. 24109 Pres. Blaiotta, Rel. Menichetti.](#)

Reato colposo – In genere – Causalità della colpa – Accertamento – Necessità.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

In tema di reato colposo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento non sono sufficienti per fondare l'affermazione di responsabilità, giacché occorre anche chiedersi, necessariamente, se l'evento derivatone rappresenti o no la "concretizzazione" del rischio che la regola stessa mirava a prevenire, difettando l'evitabilità e quindi la colpa quando l'evento si sarebbe verificato anche qualora il soggetto avesse agito nel rispetto delle norme cautelari.

[Sez. III, sent. 10 maggio 2018 – 8 giugno 2018 n. 26259 – Pres. Savani Relatore Gai.](#)

Sospensione condizionale della pena – Prestazione attività – Art. 165 c.p. – Manifestazione di volontà da parte del condannato – Necessità.

In assenza di manifestazione di non opposizione del condannato, in presenza di una richiesta difensiva contenuta nei motivi di appello di concessione del beneficio di cui all'art. 163 c. p. da parte di persona che ne ha già usufruito, il Giudice non può prescindere dalla manifestazione di volontà dello stesso alla subordinazione del beneficio richiesto alla prestazione dell'attività lavorativa in favore della collettività.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. I sent. 15 febbraio 2018 – 7 maggio 2018 n. 26090, Pres. Tardio, Rel. Renoldi.](#)

Associazione a delinquere di stampo mafioso – Concorso esterno – Elemento oggettivo – Configurazione.

Costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità che il concorso cd. "esterno" nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile in capo alla persona che, priva *dell'affectio societatis* e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca, nondimeno, un contributo concreto,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

specifico, consapevole e volontario, che dispieghi un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

[Sez. II, sent. 29 marzo-8 giugno 2018, n. 26315, Pres. Gallo, Rel. Pacilli.](#)

Istigazione a delinquere - Configurabilità del reato - Condotta concretamente idonea a provocare la commissione di delitti - Necessità.

L'esaltazione di un fatto di reato, finalizzata a spronare altri all'imitazione, integra il delitto di istigazione a delinquere quando, per le sue modalità, sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti. Non basta, dunque, l'esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole esso possa apparire alla generalità delle persone dotate di sensibilità umana, ma occorre che il comportamento dell'agente sia tale, per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della consumazione di altri reati e, specificamente, di reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato.

[Sez. II, sent. 2 maggio-13 giugno 2018, n. 26938, Pres. De Crescenzo, Rel. Filippini.](#)

Ricettazione - Ricettazione di moduli di assegni in bianco - Ipotesi lieve - Configurabilità Esclusione - Ragioni.

In tema di ricettazione di moduli di assegni in bianco, a causa dell'intrinseca pericolosità della condotta e della potenzialità del danno grave derivante dalla loro circolazione, va esclusa l'ipotesi lieve di cui capoverso dell'art. 648 c.p., in quanto oggettivamente e soggettivamente incompatibile con il fatto di particolare tenuità richiesto dalla norma.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

[Sez. II, sent. 8 maggio-14 giugno 2018, n. 27495, Pres. Prestipino, Rel. Pacilli.](#)

Truffa - Estorsione - Criterio distintivo tra i due reati.

Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima, dovendosi ritenere che si verte nell'ipotesi estorsiva, quando il male prospettato si presenta irresistibile e coarta la volontà della vittima; di contro, ricorre l'ipotesi della truffa, quando la minaccia del pericolo immaginario, per la sua intrinseca consistenza, non ha capacità coercitiva, ma si limita ad influire sul processo di formazione della volontà attraverso la prospettazione di dati di realtà inesistenti, che inducono in errore la vittima.

C. Leggi speciali.

[Sez. V sent. 10 aprile 2018 – 14 giugno 2018 n. 27462, Pres. Zaza, Rel. Pistorelli.](#)

Aggravante dell'odio razziale ex art. 3 l. 205/1993 – Accertamento.

L'aggravante di cui all'art. 3 L. 205/1993 è configurabile quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza: al fine dell'accertamento processuale, mentre il ricorso ad un certo tipo di linguaggio può essere già considerato sintomatico di tale pregiudizio razziale, un comportamento violento, di per sé considerato, non può assumere una simile valenza espressiva. In tal caso, è il contesto di consumazione ovvero il suo accompagnamento con altre condotte intrinsecamente espressive della matrice razziale che può costituire il presupposto da cui logicamente inferire che la finalità perseguita dall'agente è quella di cui all'art. 3 L. 205/1993.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

[Sez. III, sent. 12 aprile 2018 – 8 giugno 2018 n. 26233 – Pres. Rosi Relatore Corbetta.](#)

Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti – Art. 74 DPR. 309/90 – Partecipazione al sodalizio criminoso – Sequestro di persona – Art 605 c.p. – Presupposti.

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione di un soggetto al sequestro di persona di un cliente debitore del sodalizio criminoso non costituisce, in sé ed automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo qualora non venga dimostrato che l'agente, consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo.

[Sez. IV, sent. 22 febbraio 2018 – 17 maggio 2018, n. 21873 Pres. Fumu, Rel. Bellini.](#)

Omesso soccorso – Incidente stradale – Dolo eventuale – Sufficienza.

In tema di reato di omissione di soccorso, previsto dall'art. 189, co. 6 C. d. S., il dolo del conducente non deve attenersi esclusivamente al fatto dell'incidente provocato o comunque in cui sia risultato coinvolto, ma deve riguardare anche la circostanza del danno occorso alle persone e alla necessità di una assistenza da prestare alle stesse, riconducibile quantomeno ad aspetti di dolo eventuale ossia alla consapevolezza del verificarsi di un incidente determinato dal proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone.

[Sez. III, sent. 10 maggio 2018 – 8 giugno 2018 n. 26272 – Pres. Savani – Rel. Gai](#)

Reati edilizi – Art. 44 DPR. 380/2001 – Opere ultimate in zona vincolata - Sequestro preventivo – Valutazione del *periculum in mora*.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

Sulla scorta di un nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione deve escludersi ogni automatismo tra semplice utilizzo del manufatto abusivo in zona vincolata e compromissione degli interessi tutelati dal vincolo, ed infatti il *periculum in mora* non può essere desunto solo dalla esistenza ed entità delle opere ultimate essendo invece necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica delle stesse, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente pregiudicare il bene protetto dal vincolo, sulla base di un accertamento da parte del Giudice circa l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela.

[Sez. V sent. 8 maggio 2018 – 13 giugno 2018 n. 27163, Pres. Sabeone, Rel. Scotti.](#)

Reati fallimentari – Bancarotta – Amministratore di fatto – Nozione - Prova.

La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; certamente significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione ma richiedono pur sempre l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Pertanto la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società (quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

[Sez. V sent. 15 febbraio 2018 – 6 giugno 2018 n. 25651 Pres. Fumo, Rel. Settembre.](#)

Reati fallimentari – Bancarotta per distrazione – Pregressa assoluzione per appropriazione indebita relativa a medesima attività distruttiva – *Ne bis in idem*.

Il diritto penale punisce i fatti dipendenti dall'azione o dall'omissione dell'agente: in tal senso la dichiarazione di fallimento deve considerarsi indipendente dalla volontà dell'agente, perché consegue all'iniziativa dei creditori o del pubblico ministero ed è legata alle valutazioni del tribunale fallimentare, sicché non può essere annoverata tra gli elementi che concorrono alla identificazione del "fatto", nell'accezione assunta dalla Corte costituzionale. Ne consegue che, depurata di questo elemento (la dichiarazione di fallimento), la bancarotta per distrazione non si differenzia in nulla dall'appropriazione indebita (quando, beninteso, abbiano lo stesso oggetto), cosicché non presenta la diversità necessaria a superare l'eventuale divieto di *bis in idem*.

Dunque, se l'agente è già stato giudicato con carattere di definitività per il delitto di cui all'art. 646 c.p., nel caso di condanna egli sarà assoggettato alla sanzione penale stabilita dal giudice per detto reato; nel caso di assoluzione, non si vede come la medesima condotta potrebbe essere contraddittoriamente valutata come penalmente rilevante.

(Nel caso di specie la Corte ha affermato che (in ossequio al principio del ne bis in idem) non può essere processato per bancarotta per distrazione chi è già stato assolto, per i medesimi fatti, dall'accusa di appropriazione indebita).

[Sez. V sent. 27 marzo 2018 – 13 giugno 2018 n. 27165, Pres. Pezzullo, Rel. Riccardi.](#)

Reati fallimentari – Domanda di ammissione per credito simulato – Elemento oggettivo.

Ai fini della configurazione dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 232 L. Fall., non basta che il credito sia simulato, occorrendo che si tratti di un credito "fraudolentemente simulato": occorre in altri



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

termini, per ritenere sussistente l'elemento materiale del reato, un *quid pluris* rispetto alla semplice simulazione, che si traduce ontologicamente nella presentazione di una domanda di ammissione ideologicamente falsa nella misura in cui si fonda su di una pretesa creditoria non corrispondente alla realtà, vale a dire una condotta (come, ad esempio, la produzione di documentazione relativa al diritto di credito), che sia idonea a perfezionare l'inganno.

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 30 marzo 2018 – 5 giugno 2018 n. 25124 Pres. Settembre, Rel. Scordamaglia.](#)

Abnormità – Nozione – Ordinanza di sospensione del giudizio incidentale, per sollevare questione di legittimità costituzionale, con contestuale prosecuzione di quello principale.

Ciò che rileva per qualificare un atto emesso dal giudice come abnorme è: a) il confronto tra l'atto posto in essere dal giudice ed il modello legale di riferimento, nel senso che lì dove l'atto sia astrattamente "espressivo" di un potere conferito dalla legge, pur se erroneamente applicato, non può essere l'atto stesso qualificato come abnorme, se non nel caso in cui la copertura del modello legale risulti, in realtà, solo apparente, essendo stato emesso al di fuori dei casi consentiti e al di là di ogni ragionevole limite; b) l'analisi delle conseguenze dell'atto, da qualificarsi abnorme solo ove imponga il compimento di una ulteriore attività viziata e, dunque, ponga in pericolo l'equilibrio funzionale del procedimento e la stessa nozione di processo come "serie ordinata" di atti tendenti alla stabilità della sua conclusione.

(In ossequio ai principi di cui sopra, nell'ambito del noto processo Aemilia la Corte ha ritenuto che la pronunciata sospensione del solo giudizio incidentale in ordine al rinvio dell'udienza, con prosecuzione del processo per l'assunzione delle prove, integri un provvedimento abnorme (poi annullato senza rinvio).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

[Sez. I, sent. 8 maggio - 1 giugno 2018, n. 24839, Pres. Sarno, Rel. Di Giuro.](#)

Appello - Concordato in appello - Accoglimento della richiesta di pena concordata - Mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p. - Necessità di motivazione sul punto - Esclusione - Ragioni.

Nel concordato in appello, di cui al nuovo art. 599-*bis* c.p.p., il giudice, nell'accogliere la richiesta di pena, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 c.p.p.; determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

[Sez. III, sentenza 18 gennaio 2018 – 8 giugno 2018 n. 26267 – Pres. Di Nicola Relatore Aceto.](#)

Diritto alla traduzione degli atti – Art. 143 c.p.p. – Misura cautelare – Interrogatorio di garanzia – Presupposti – Mancata traduzione – Effetti.

L'omessa traduzione del provvedimento che applica una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana ne determina la nullità (a regime intermedio) solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare; laddove la mancata conoscenza della lingua italiana, viceversa, emerga nel corso dell'interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento, regolata ex art. 294 c. 2 c.p.p.,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

sicchè il Giudice deve disporre la traduzione del provvedimento coercitivo in un termine congruo ed il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data di deposito della traduzione con la conseguente perdita di efficacia della misura in caso di omesso interrogatorio entro il termine predetto ovvero di traduzione disposta o effettuata in un termine "incongruo".

[Sez. V sent. 9 marzo 2018 – 1 giugno 2018 n. 24760, Pres. Pezzullo, Rel. Mazzitelli.](#)

Flagranza e quasi flagranza – Nozione – Poteri della polizia giudiziaria.

I concetti di flagranza e quasi flagranza di reato presuppongono che la polizia giudiziaria abbia avuto una percezione del fatto ovvero degli elementi indicativi di una commissione del reato "immediatamente prima" dell'intervento degli agenti operanti: secondo l'orientamento dominante, in mancanza di una constatazione diretta da parte degli agenti non si può procedere all'arresto in flagranza. È illegittimo invero l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone l'immediata ed autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, delle tracce, del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato.

[Sez. II, sent. 6-8 giugno 2018, n. 26380, Pres. Gallo, Rel. Coscioni.](#)

Impugnazioni nel processo penale - Richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio - Ordinanza di rigetto - Impugnabilità in via autonoma - Esclusione.

L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta la richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non può essere impugnata autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, non risultando applicabile la disciplina dettata dall'art. 325 c.p.p.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

[Sez. I sent. 15 febbraio 2018 – 7 maggio 2018 n. 26091, Pres. Tardio, Rel. Renoldi.](#)

Misure cautelari personali - Associazione a delinquere di stampo mafioso – Condotta criminosa – Verifica della gravità indiziaria.

In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno *status* di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato “prende parte” all'associazione, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Al fine di compiere tale verifica, in caso di applicazione di misure cautelari personali, la configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza deve essere riscontrata non già alla stregua di una valutazione frazionata e atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale e unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine.

[Sez. I sent. 15 febbraio 2018 – 7 giugno 2018 n. 26090, Pres. Tardio, Rel. Renoldi.](#)

Misure cautelari – Tribunale del Riesame – Poteri valutativi – Possibilità di procedere ad una rilettura del materiale investigativo.

L'operazione di rilettura del materiale investigativo è pacificamente consentita al giudice del riesame nell'esercizio dei suoi poteri di rivalutazione dei presupposti di applicazione della misura cautelare personale, considerato che il riesame è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo; sicché, ad esempio, il Tribunale può pacificamente estendere la propria cognizione anche a quello tra i presupposti della misura che l'impugnante non aveva fatto oggetto di alcuna censura.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

[Sez. III, sentenza 10 aprile 2018 – 8 giugno 2018 n. 26270 – Pres. Sarno Relatore Cerroni.](#)

Parte civile – Esclusione – Art. 81 c.p.p. – Impugnazione ordinanza – Presupposti.

L'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per Cassazione salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale.

[Sez. III, sentenza 10 aprile 2018 – 8 giugno 2018 n. 26271 – Pres. Sarno Relatore Cerroni.](#)

Patteggiamento – Art. 444 c.p.p. – Omessa applicazione sanzioni amministrative obbligatorie – Giudice competente.

L'omissione nella sentenza di patteggiamento di sanzioni amministrative obbligatorie accessorie e a contenuto predeterminato è emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale *ex art.* 130 c.p.p. dal Giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal Giudice dell'impugnazione ove questa sia inammissibile ma non dal Giudice dell'esecuzione che non ha una competenza specifica in materia.

[Sez. VI Pen., Sent. n. 27214 del 30 maggio 2018 \(dep. 13 giugno 2018\) Pres. Petruzzellis, Est.](#)

[Tronci, Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. conf.\).](#)

Praticante in sostituzione del difensore e procuratore speciale - Difensore non abilitato - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Adesione dell'imputato al patteggiamento - Vizio della volontà.

Deve ritenersi viziata la formazione della volontà dell'imputato, che, pur presente, abbia espresso la propria adesione al negozio processuale di cui all'art. 444 c.p.p., con l'assistenza di difensore non abilitato, quale il praticante non iscritto nell'apposito albo di coloro che sono legittimati al patrocinio sostitutivo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

[Sez. II, sent. 17 maggio-7 giugno 2018, n. 25986, Pres. Diotallevi, Rel. Pardo.](#)

Procedimento per decreto - Opposizione - Presentazione a mezzo PEC - Inammissibilità.

È inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo di Posta Elettronica Certificata, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni.

[Sez. II, sent. 19 aprile-4 giugno 2018, n. 24909, Pres. De Crescenzo, Rel. Rago.](#)

Processo penale - Impedimento del difensore - Istanza di differimento - A mezzo fax - Ammissibilità - Accertamento del regolare arrivo del fax - Necessità.

L'invio a mezzo fax (o con altre modalità diverse da quella disciplinata dall'art. 121 c.p.p.) dell'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento non è inammissibile o irricevibile, ma la sua mancata delibazione - quando il giudice non ne sia venuto a conoscenza - non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e quindi alcuna nullità, in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il deposito espone il difensore al rischio dell'intempestività con cui l'atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario, ed in ogni caso la parte che si avvale di tale mezzo di trasmissione ha l'onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente.

[Sez. II, sent. 23 maggio-8 giugno 2018, n. 26362, Pres. Davigo, Rel. Rago.](#)

Processo penale - Sistemi di notifica e di deposito degli atti - PEC - Utilizzo da parte dei privati - Inammissibilità - Fattispecie.

Nel processo penale l'utilizzo della PEC è previsto solo a favore degli Uffici Giudiziari e nei confronti di persona diversa dall'imputato; deve ritenersi, quindi, che le parti private (nella specie il denunciante



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

avverso la richiesta di archiviazione del P.M.) non possano avvalersi della PEC per depositare memorie o richieste o comunque effettuare notifiche.

[Sez. III, sentenza 11 aprile 2018 – 8 giugno 2018 n. 26231 – Pres. Di Nicola Relatore Semeraro.](#)

Richiesta sospensione procedimento messa alla prova – Art. 168 *bis* c.p. – Diniego della richiesta - Richiesta di giudizio abbreviato - Impugnazione diniego MAP – Insussistenza.

La connotazione di rito alternativo assegnata all'istituto di cui all'art. 168 *bis* c.p. e la sostanziale analogia tra i termini finali della richiesta di sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avanzata la richiesta ex art. 438 c.p.p., precludono, in assenza di una espressa previsione di convertibilità dell'un rito nell'altro, la possibilità di coltivare o ripercorrere altre strade di definizione alternativa del giudizio. Pertanto deve escludersi che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del Giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova.

[Sez. III, sentenza 17 maggio 2018 – 8 giugno 2018 n. 26263 – Pres. Andreazza Relatore Reynaud.](#)

Ricorso immediato per Cassazione – Art. 569 c.p.p. – Annullamento della sentenza con rinvio – Giudice competente.

In ipotesi di ricorso *per saltum* all'annullamento della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione consegue il rinvio non al Giudice che l'ha emessa ma al Giudice di appello che, dovendo redigere *ex novo* la motivazione mancante, è investito di una devoluzione totale del merito.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

Sez. III, sent. 3 maggio 2018 – 8 giugno 2018 n. 26253 – Pres. Rosi Relatore Semeraro.

Ricorso per Cassazione – Art. 606 lett. e) c.p.p. – Onere allegazione atti - Modalità – Conseguenze.

La condizione della specifica indicazione degli altri atti del processo, con riferimento ai quali, l'art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito purchè detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo, altrimenti, ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581 c. I lett. C) e 591 c.p.p.

[Sez. III, sentenza 10 aprile 2018 – 6 giugno 2018 n. 25620 – Pres. Sarno Relatore Semeraro.](#)

Sentenza – Correzione errore materiale – Art. 130 c.p.p. – Presupposti – Conseguenze.

In tema di correzione degli errori materiali deve ritenersi esclusa l'applicabilità dell'art. 130 c.p.p. quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. Da ciò ne consegue che nel caso in cui la correzione, *ex art. 130 c.p.p.*, abbia operato una modifica essenziale della decisione la sentenza si deve considerare nulla per contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

[Sez. V sent. 8 maggio 2018 – 13 giugno 2018 n. 27171, Pres. Sabeone, Rel. Scotti.](#)

Sequestro preventivo – Accertamento del giudice in ordine alla concreta sussistenza del *fumus commissi delicti*.

Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del *fumus commissi delicti* attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato: di conseguenza la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, risultando non sufficiente a tali fini la mera postulazione del reato da parte del Pubblico Ministero.

[Sez. V sent. 26 aprile 2018 – 11 giugno 2018 n. 26606, Pres. Palla, Rel. Settembre.](#)

Sostituto processuale – Nomina – Conferimento di delega orale - Esclusione.

Nel processo penale la delega prevista dall'art. 102 c.p.p. (sostituto del difensore) deve necessariamente essere conferita per iscritto e non può essere conferita oralmente.

Si segnala la sentenza in oggetto, per gli evidenti riflessi che potrebbe avere il recepimento di questo orientamento per lo svolgimento dell'attività defensionale.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I sent. 10 aprile 2018 – 6 giugno 2018 n. 25538, Pres. Tardio, Rel. Boni.](#)

Esecuzione – Possibilità per il giudice dell'esecuzione di sospendere l'esecuzione della pena - Esclusione.

Nell'ambito del sistema delineato dall'art. 656 c.p.p., ove non sia adottato il provvedimento di sospensione, non è ammissibile – in quanto tale – una istanza di annullamento o di revoca dell'ordine di carcerazione legittimamente emesso, ma si deve ritenere consentito all'interessato – in applicazione analogica dell'art. 670 c.p.p. – di chiedere al giudice dell'esecuzione la declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento che dispone la carcerazione.

[Sez. I sent. 11 ottobre 2017 – 7 giugno 2018 n. 26060, Pres. Tardio, Rel. Esposito.](#)

Esecuzione – Revoca della sospensione condizionale della pena – Controllo sul patrimonio cognitivo del giudice che erroneamente ha concesso il beneficio.

Il compito essenziale del giudice dell'esecuzione, investito della richiesta formulata dal p.m. ed avente ad oggetto la revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1 *bis* c.p.p. e 168, quarto comma, c.p., della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, è di accertare in via preliminare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione dell'ulteriore, e non consentito, beneficio, esercitando, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, c.p.p., al fine di acquisire (in originale o in copia) il fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio ed esaminarne il contenuto per l'accertamento sopra indicato. Effettuata questa verifica, se essa porta alla conclusione che il giudice che ha concesso la non consentita sospensione condizionale aveva la concreta possibilità di avvedersi *ex actis* della causa ostativa, il giudice dell'esecuzione deve negare la chiesta revoca, perché – omesso



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

erroneamente dal giudice della cognizione il (concretamente possibile) rilievo della causa ostativa e mancata l'impugnazione sul relativo punto – gli è inibito in tal caso di sovvertire l'epilogo cognitivo.

[Sez. I, sent. 6 febbraio-5 giugno 2018, n. 25171, Pres. Mazzei, Rel. Cetonze.](#)

Esecuzione della pena - Richiesta di riconoscimento della continuazione - Presupposti.

La richiesta di riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra più reati oggetto di sentenze di applicazione della pena, è subordinata alla previa indicazione della entità della pena e alla acquisizione del consenso, o del dissenso, del p.m.

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

5. Novità editoriali

Rocco Alagna: ***LOBBYNG E DIRITTO PENALE*** Giappichelli

Alessandro Bernardi, Marco Venturoli: ***LA LOTTA AL SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO IN EUROPA. MODELLI DI PENA E DI ESECUZIONE NELL'ESPERIENZA COMPARATA*** Jovene

Antonio Di Tullio D'Elisiis: ***LA NUOVA PROCEDIBILITA' A QUERELA. COMMENTO SISTEMATICO AL D. LGS. N. 36/2018 CONTABELLE DI RAFFRONTO*** Maggioli

Emanuele Maria Fornier: ***LE NOTIFICAZIONI A CURA DELL'AVVOCATO*** Giappichelli

Nadia Elvira La Rocca: ***COERCIZIONE CAUTELARE E POTERI DEL COLLEGIO NEL RIESAME RIFORMATO*** (Cedam)

Luca Masera: ***LA NOZIONE COSTITUZIONALE DI MATERIA PENALE*** Giappichelli

Vincenzo Mongillo: ***LA RESPONSABILITA' TRA INDIVIDUO ED ENTE COLLETTIVO***
Giappichelli

Michele Papa: ***LA TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO NEL DIRITTO ANGLO – AMERICANO*** Utet



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

Daniele Piva: *LE COMPONENTI IMPULSIVE DELLA CONDOTTA* Jovene

Alessandro Provera: *TRA FRONTIERE E CONFINI. IL DIRITTO PENALE DELL'ETA' MULTICULTURALE* Jovene

Giulio Ubertis: *PROFILES OF JUDICIAL EPISTEMOLOGY* Giappichelli

6. Incontri di studio e convegni.

Seminario: *ISLAM, DIRITTO PENALE E CONDIZIONE FEMMINILE* (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, lunedì 18 giugno 2018, ore 14.30, Sala Capitolare della Scuola Grande di San Teodoro – San Marco

Incontro di studio: *LA CROSS EXAMINATION* (Camera Penale Ligure Ernesto Monteverde)

Genova, giovedì 21 giugno 2018, ore 14.30, Centro formazione, cultura e attività forensi, Via XII Ottobre 3

Ciclo di incontri: *LA RIFORMA ORLANDO – Estinzione reato per condotte riparatorie, tenuità del fatto e nuova disciplina della prescrizione* (Camera Penale di Reggio Emilia)

Reggio Emilia, giovedì 21 giugno 2018, ore 15, Università, Viale A. Allegri 9



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

Evento: presentazione del libro “**LA BELVA DELLA CELLA 154**” (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, venerdì 22 giugno 2018, ore 14.45, Biblioteca Ambrosoli, Palazzo di Giustizia

Convegno: **TASSATIVITA’ DELLA LEGGE PENALE E MEDIAZIONI INTERPRETATIVE** (Consiglio Distrettuale dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro)

Catanzaro, venerdì 22 giugno 2018, ore 15, Sala Calderazzo c/o Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Piazza L. Rossi

Seminario: **LA TUTELA CIVILE E PENALE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA** Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e della Valle d’Aosta – sezione di Cuneo)

Cuneo, venerdì 22 giugno 2018, ore 15, presso Open Dot Coma s.p.a, corso Francia 121 d

Convegno: **POLITICA CRIMINALE E RIPROGETTAZIONE DEL CODICE PENALE** (Università degli Studi di Roma Sapienza)

Roma, lunedì 25 giugno 2018, ore 9.30, Aula Giulio Cesare – Piazza del Campidoglio

Incontro di studio: **LA PRIVACY PER AVVOCATI PENALISTI** (Camera Penale Regionale Ligure Ernesto Monteverde)

Genova, mercoledì 27 giugno 2018, ore 11, Centro formazione, cultura e attività forensi, Via XII Ottobre, 3

Convegno: **LA “NUOVA CARTA DI NOTO” – LINEE GUIDA PER L’ASCOLTO DELLE VITTIME VULNERABILI** (Camera Penale di Roma)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 49 – 15 giugno 2018

Roma, giovedì 28 giugno 2018, Corte di Appello – Via Romei 2 – Aula Europa

Incontro di studio: ***LE IMPUGNAZIONI PENALI DOPO LA CD. RIFORMA ORLANDO.***

Un bilancio a un anno dall'approvazione (Camera Penale di Busto Arsizio)

Busto Arsizio, venerdì 29 giugno 2018, ore 15, Viale Stelvio 173

Convegno: ***L'INFORMAZIONE GIUDIZIARIA IN ITALIA E I RAPPORTI CON IL PROCESSO PENALE. I MASS MEIA E LA PAURA DEL CRIMINE*** (Camera Penale di Novara)

Novara, lunedì 2 luglio 2018, ore 14.30, Aula Magna dell'Università del Piemonte Orientale – sede di Novara, Via Perrone 18

Convegno: ***LA RIFORMA DEL GIUDIZIO DI APPELLO*** (ASPP)

Roma, venerdì 6 luglio 2018, ore 11, Casa dell'Aviatore, Viale dell'Università 20

Ciclo di incontri: ***LA RIFORMA ORLANDO – Intercettazioni*** (Camera Penale di Reggio Emilia)

Reggio Emilia, mercoledì 11 luglio 2018, ore 15, Università, Viale A. Allegri 9